



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma di attività della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come da ultimo modificato dall'articolo 17-*duodecies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 16, comma 3-*septies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, secondo cui: *«È autorizzata la costituzione della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»*;

VISTO, con riferimento all'oggetto sociale della Società, il comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, il comma 2 del medesimo articolo 3, il quale prevede che: *“Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi*



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare”;

VISTO, altresì, l'articolo 1, commi 18, 20, 21, 22 e 23, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, secondo i quali, rispettivamente: «*Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14*» (comma 18); «*Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse. I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia*» (comma 20); «*Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di*



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi» (comma 21); «Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell'accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento» (comma 22); «Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026» (comma 23);

VISTO l'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, secondo il quale «*al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023*»;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale «*al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, con la quale è stato disposto un ulteriore finanziamento complessivamente pari a 324 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025;

VISTO l'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a trasferire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, per lo svolgimento delle sue funzioni nell'anno 2022, una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della già richiamata legge n. 160 del 2019;

VISTO che, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2020, n. 564 recante individuazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

VISTO l'articolo 3, comma 2-bis, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, ai sensi del quale: *«Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;*

VISTO l'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, ai sensi del quale: *«La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile»;*

VISTI in relazione alla governance della Società, i commi 5, 6 e 7, del citato articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, i quali, prevedono, rispettivamente, che: *«L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2»* (comma 5); *«Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile»* (comma 6); *«I componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati»* (comma 7);

VISTO l'articolo 3, comma 10, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

cui: «Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1»;

VISTO, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*;

CONSIDERATO che i diritti dell'azionista nella “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” sono esercitati dalle Amministrazioni partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale detenute, nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dal vigente Statuto della Società e fatte salve le speciali disposizioni in materia di nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, non potrà comunque eccedere il limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: «*Ai fini del presente decreto si intendono, per società in house, le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3*»;

VISTO l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: «*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata*»;

VISTO l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: «*Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*»;



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

CONSIDERATO che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la suddetta Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'articolo 5, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in forza dei quali, rispettivamente: *«Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata»* (comma 1); *«Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto»* (comma 4); *«Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti»* (comma 5);

VISTO l'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo cui: *«Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per*



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12»;

VISTO l'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo cui: «*Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come “Olimpiadi Milano Cortina 2026”*»;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo cui: «*Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»,

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 giugno 2021, n. 264, concernente la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nonché le designazioni espresse congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e Bolzano di cui alla nota della Regione Veneto prot. n. 236802 del 24 maggio 2021;

VISTO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, è stata autorizzata, mediante apposito atto notarile, la costituzione della Società denominata “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.*”;

CONSIDERATO che, in data 22 novembre 2021, in Roma, gli azionisti hanno sottoscritto, dinanzi al notaio, dott. Salvatore Mariconda, l'atto di costituzione della Società predetta, e che essa risulta pertanto iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con il n. 18262 di repertorio e il n. 12139 di raccolta, registrato ad Albano Laziale il 23 novembre 2021 al n. 22493, Serie 1/T;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, ai sensi del quale: «*Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento*



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

e di Bolzano, esercita sulla Società il controllo analogo congiunto di cui agli articoli 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. È in facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale scopo specificamente dedicato, istituito con atto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato a cui demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto, per lo svolgimento dell'incarico, non spetta alcun compenso o indennità aggiuntiva»;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante *Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

RITENUTO di demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un Comitato a tale scopo specificamente dedicato, da istituirsi con separato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO lo Statuto della Società denominata "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.", allegato sub B all'atto costitutivo della Società medesima, e in particolare l'articolo 4, comma 2, primo e secondo periodo, ai sensi del quale: *«Ai fini del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Veneto e Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, impartisce periodicamente agli Amministratori della Società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate agli azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario»;*

RITENUTO, ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ed in attuazione dell'articolo 2, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, nonché in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.", di impartire agli amministratori della Società medesima una direttiva vincolante per il triennio 2022-2024 in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 8706 del 10 marzo 2022, con la quale si è provveduto a richiedere l'intesa delle Regioni e delle Province autonome azioniste, nonché a comunicare, ai fini della verifica dei profili economici e finanziari, agli azionisti lo schema della presente direttiva;



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

ACQUISITA l'intesa della Regione del Veneto giusta nota prot.n.132112/74 del 22 marzo 2022 di trasmissione della Delibera della Giunta regionale n. 263 in data 15 marzo 2022;

ACQUISITA l'intesa della Provincia Autonoma di Trento giusta nota prot. n. 259082 del 13 aprile 2022 di trasmissione della Deliberazione della Giunta provinciale n. 530 in data 8 aprile 2022;

ACQUISITA l'intesa della Provincia Autonoma di Bolzano giusta nota prot. n. 326692 del 13 aprile 2022 di trasmissione della Deliberazione della Giunta provinciale n. 247 in data 12 aprile 2022;

ACQUISITA l'intesa della Regione Lombardia giusta nota prot. n. 283883 del 3 maggio 2022 di trasmissione della Delibera della Giunta regionale n. 6288 in data 26 aprile 2022;

VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 7445 del 21 aprile 2022 di trasmissione del parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e prot. n. 14821 del 21 luglio 2022, con la quale è stato rappresentato che il Dipartimento del Tesoro non ha formulato osservazioni in ordine al provvedimento;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA:

1. CONTENUTO

I contenuti della presente Direttiva tengono conto delle disposizioni vigenti, richiamate in premessa, atte a regolare il rapporto intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito denominato "Ministero") e la Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." (di seguito denominata "Società").

La presente Direttiva costituisce atto di indirizzo per il triennio 2022-2024 per quanto concerne l'attività di vigilanza svolta sulla Società dal Ministero, nella sua qualità di soggetto cui è attribuito il compito di esercitare il controllo analogo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE ALLA SOCIETÀ

La Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a.", ai sensi dell'articolo 3 del suo Statuto, cura, nella misura di oltre l'80 per cento del proprio fatturato, la progettazione (operando anche come società di ingegneria ai sensi degli articoli 24 e 46 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), nonché la realizzazione, quale



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 e con ogni altro conferente provvedimento del Ministero. Con le stesse modalità la Società cura inoltre la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità politica delegata allo sport.

La Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31, e con quanto previsto dai provvedimenti di cui al primo paragrafo relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.

La Società tiene altresì conto delle indicazioni del Comitato "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica" di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e monitora costantemente lo stato di avanzamento delle attività di cui al primo paragrafo informandone periodicamente il Comitato organizzatore e il Ministero. La Società può svolgere ulteriori attività solo in misura minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20 per cento del proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le ulteriori attività permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della sua attività principale.

La Società può indire conferenze di servizi per la realizzazione delle opere previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 e da ogni altro conferente provvedimento del Ministero, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

La Società può altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali previsti dal suo Statuto, nonché ogni altra attività stabilita dalla legge successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per lo svolgimento delle sue funzioni, sono



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento», compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere, che la medesima Società è chiamata a progettare e realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici.

L'ammontare spettante alla Società è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, ed è desunto dal Quadro Economico effettivo di ciascun investimento inserito nel sistema di monitoraggio realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i predetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Ministero provvede, per gli interventi di propria competenza, al trasferimento delle risorse spettanti alla Società secondo le modalità definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 e da ogni altro conferente provvedimento del Ministero.

Inoltre, al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla Società, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili risulta autorizzato a trasferire alla stessa Società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della legge n. 160 del 2019.

Gli utili netti eventualmente conseguiti dalla Società sono destinati:

- per il 5 per cento al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- per la parte residua, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Società.

4. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Al fine di consentire al Ministero l'esercizio del potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività svolta dalla Società, con separato decreto del Ministro, d'intesa con le Regioni Veneto e Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, è istituito il Comitato per il Controllo Analogo della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." (di seguito "Comitato"), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021. Il Comitato è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale Comitato si compone di tre membri: un membro, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero; due membri designati dalle Regioni Veneto e Lombardia e dalle



A Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa fra loro. Ai componenti del Comitato per lo svolgimento dell'incarico non spetta alcun compenso o indennità aggiuntiva.

La Società invia al predetto Comitato, con cadenza semestrale, una Relazione sulle iniziative adottate ai sensi della presente Direttiva, con specifico riguardo ai seguenti punti:

- 1) quadro di sintesi delle attività svolte;
- 2) stato di avanzamento degli interventi da realizzare;
- 3) rapporti di avvalimento con altre amministrazioni aggiudicatrici, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- 4) aspetti organizzativi e gestionali.

Entro sessanta giorni dalla sua presentazione, la Relazione è approvata dal Comitato, con eventuale segnalazione di criticità e specifiche linee di rilievo o indirizzo. Decorso tale termine, la Relazione si intende tacitamente approvata.

Ai sensi dell'articolo 4 del suo Statuto, la Società è altresì tenuta a comunicare preventivamente al Comitato l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere da assumere nella stessa seduta.

Entro sessanta giorni dalla data di adozione della presente Direttiva, la Società trasmette al Comitato un piano aziendale pluriennale, dando evidenza del fabbisogno di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al pieno ed effettivo funzionamento della Società medesima, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Il predetto piano aziendale è soggetto ad approvazione da parte del Comitato, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione del piano medesimo.

Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale degli interventi di competenza, la Società ne dà immediata notizia al Comitato.

La presente Direttiva è trasmessa agli Organi di controllo e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

IL MINISTRO

